



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII**  
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

### **VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 7 marzo 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale de COMPUTIME S.R.L., per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione del trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

Sono presenti:

- Per COMPUTIME S.R.L., Alfonso Gennari, Giuliano Occhiuzzi;
- Per la FEDERLAZIO, Andrea D'Alessio;
- per la FILCAMS CGIL, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per l'O.S. UILTUCS UIL e per le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia e Toscana, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

### **PREMESSO CHE**

COMPUTIME S.R.L., con sede legale in Roma, svolge attività di assistenza informatica e servizi di produzione per le società operanti nel settore dell'editoria, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 133 lavoratori, collocati nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia, Campania, Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

servizi – non beneficiando, pertanto, di ammortizzatori sociali a regime – ed applica il CCNL terziario, distribuzione e servizi;

- nel corso dell'anno 2010, la Società ha fruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga presso le sedi di Bari, Roma e Palermo, in virtù di accordi raggiunti presso le Regioni territorialmente competenti;

- con nota prot. n. 15/VII/0026962/MA003.A001 del 28 dicembre 2010, la Società ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero per l'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;

- con successiva nota prot. n. 15/VII/0005265/MA003.A001 del 4 marzo 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

#### **CONSIDERATA**


la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30 prevede che il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali;

#### **CONSIDERATO**

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;




#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.



1. COMPUTIME S.R.L. presenterà istanza di concessione del trattamento di **CIG in deroga ex art. 1, co. 30, della L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011) per la durata di **6 mesi**, a decorrere dal **1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011**, per un numero massimo di **83 lavoratori**, così ripartiti:
  - **n. 73 occupati nella Regione Lazio;**
  - **n. 4 occupati nella Regione Emilia Romagna;**
  - **n. 2 occupati nella Regione Puglia;**
  - **n. 2 occupati nella Regione Sicilia;**
  - **n. 2 occupati nella Regione Toscana.**
  
2. La CIG in deroga sarà attuata nel seguente modo:
  - **Regione Lazio:** 73 lavoratori a riduzione massima del 10% dell'orario contrattuale, compatibilmente con le esigenze formative della Regione;
  - **Regione Emilia Romagna:** 4 lavoratori a zero ore, senza rotazione;
  - **Regione Puglia:** 2 lavoratori a zero ore, senza rotazione;
  - **Regione Sicilia:** 2 lavoratori a zero ore, senza rotazione;
  - **Regione Toscana:** 2 lavoratori a zero ore, senza rotazione.
  
3. Ai sensi dell'art. 7 – *ter* co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga, che – nei casi di proroga – sarà ridotto nelle misure previste dalla legge.
  
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
  
5. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione

cas



00





dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenute alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito.



**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della L. n. 220/2010.**

Letto, confermato e sottoscritto.

COMPUTIME S.R.L.

  
  
  
ITALIA LAVORO  


OO.SS

MINISTERO DEL LAVORO

